



Ministero dell'Istruzione e del Merito

**ISTITUTO COMPRENSIVO BOVA MARINA – CONDOFURI - BRANCALEONE
– BRUZZANO**

Via Montesanto, 26 - 89035 BOVA MARINA

Tel. & fax 0965.923605 C. M. RCIC85200D

e-mail: rcic85200d@istruzione.it – pec: rcic85200d@pec.istruzione.it

sito :gov.itwww.icbovamarinacondofuri.edu.it

Data e protocollo (si veda segnatura)

**AI SIGG. GENITORI
AL PERSONALE DOCENTE E ATA
Alla commissione elettorale**

Al sito web

OGGETTO: Indizione elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto per gli anni scolastici 2024/2025; 2025/2026; 2026/2027-Disposizioni e istruzioni

In vista delle ELEZIONI per il rinnovo delle componenti del CONSIGLIO DI ISTITUTO che avranno luogo **domenica 24 novembre 2024 dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e lunedì 25 novembre 2024 dalle ore 8.00 alle ore 13.30**, si comunicano le principali disposizioni in merito:

ADEMPIMENTI

- Entro il 45° giorno antecedente le votazioni il Dirigente Scolastico indice le elezioni e nomina la Commissione Elettorale.
- Comunicazione degli elenchi aggiornati degli elettori alla commissione elettorale da parte del Dirigente Scolastico entro il 35° giorno antecedente a quello delle votazioni.
- Deposito degli elenchi degli elettori da parte della Commissione Elettorale, presso la Segreteria dell'istituto (a disposizione di chiunque ne faccia richiesta) entro il 25° giorno antecedente quello delle votazioni. La commissione designa tra gli elettori i componenti del seggio elettorale, che saranno successivamente nominati dal Dirigente Scolastico.
- Avverso l'erronea compilazione degli elenchi è ammesso ricorso alla commissione elettorale di Istituto, in carta semplice, da parte degli appartenenti alla categoria interessata, entro il termine perentorio di 5 giorni dalla data di affissione all'albo dell'avviso di avvenuto deposito degli elenchi stessi.
- La Commissione decide, in merito ai ricorsi ricevuti, entro i successivi 5 giorni, sulla base della documentazione prodotta dall'interessato e di quella acquisita d'ufficio.
- Presentazione delle liste dei candidati, da parte di uno dei firmatari, dalle ore 9.00 del 20° giorno e non oltre le ore 12.00 del 15° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni.
- Affissione all'albo delle liste dei candidati da parte della commissione elettorale subito dopo le ore 15.00 del giorno di scadenza di presentazione delle liste.

- La commissione elettorale verificherà successivamente la regolarità delle liste, controllando che le stesse siano state sottoscritte dal prescritto numero di elettori, che gli stessi appartengano alla categoria di personale che la lista rappresenta e verificherà che le firme dei presentatori siano debitamente autenticate ed accompagnate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati. La commissione provvede, inoltre, a ridurre le liste che contengano un numero di candidati superiore al massimo consentito cancellando gli ultimi nominativi, nonché a cancellare da ogni lista i nominativi dei candidati eventualmente inclusi in più liste. Non dovrà tener conto delle firme dei presentatori che abbiano sottoscritto altre liste presentate in precedenza. Di ogni irregolarità che la commissione elettorale dovesse riscontrare nelle liste viene data comunicazione mediante affissione all'albo, con invito a regolarizzare la lista entro 3 giorni dall'affissione della comunicazione.
- Le decisioni sulle regolarizzazioni sono rese pubbliche entro i 5 giorni successivi alla scadenza del termine ultimo stabilito per la presentazione delle liste con affissione all'albo.
- Le decisioni della Commissione elettorale possono essere impugnate entro i successivi 2 giorni dalla data di affissione all'albo, con ricorso al Dirigente dell'Ambito Territoriale.
- L'Ambito territoriale decide in merito ai ricorsi sulle liste entro 2 giorni dalla data dei ricorsi stessi.
- Propaganda elettorale dal 18° giorno al 2° giorno antecedente quello fissato per le votazioni.
- Presentazione delle richieste per le riunioni da parte degli interessati.
- Nomina dei componenti del seggio elettorale entro il 5° giorno antecedente quello fissato per le votazioni. E' immediatamente insediato per le operazioni preliminari.
- Proclamazione dell'eletto entro 48 ore dalla conclusione delle operazioni di voto.
- I rappresentanti delle liste dei candidati ed i singoli candidati che ne abbiano interesse possono presentare ricorso avverso i risultati delle elezioni, entro 5 giorni dalla data di affissione degli elenchi relativi alla proclamazione degli eletti, alla commissione elettorale di Istituto.
- I ricorsi saranno decisi entro 5 giorni dalla scadenza del termine indicato.
- Prima convocazione del Consiglio di Circolo (entro 20 giorni).

SCADENZIARIO ADEMPIMENTI

- Costituzione commissione elettorale entro il 10/10/2024
- Formazione elenchi elettori e comunicazione alla Commissione entro il 20/10/2024
- Individuazione sede dei seggi elettorali entro il 20/10/2024
- Deposito elenchi elettori Entro il 25/10/2024
- Presentazione liste dei candidati dalle ore 9.00 del 04/11/2024 alle ore 12:00 del 09/11/2024
- Esposizione all'Albo delle liste elettorali Propaganda elettorale il 09/11/2024 alle ore 15:00
- Propaganda elettorale Dal giorno 06/11/2024 al 22/11/2024
- Composizione e nomina dei seggi elettorali Entro il 19/11/2024
- Votazioni il giorno 24/11/2024 dalle ore 8:00 alle ore 12:00 e il giorno 25/11/2024 dalle ore 8:00 alle ore 13:30

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

COMPOSIZIONE E COMPETENZE

Il Consiglio di Istituto è un organo collegiale con funzioni di indirizzo delle attività della scuola di cui fanno parte rappresentanti dei genitori, dei docenti, del personale non docente, il dirigente scolastico. Insieme ed in raccordo con gli altri organi collegiali d'Istituto esso dà alla scuola il carattere di una comunità che interagisce con la più vasta comunità sociale e civica.

Il Consiglio di Istituto, tenuto conto della popolazione scolastica è formato da 19 membri così divisi:

n° 8 docenti tra Scuola dell'Infanzia, Scuola Primaria, Scuola Secondaria di 1 ° grado;

n° 8 genitori tra Scuola dell'Infanzia, Scuola Primaria, Scuola Secondaria di 1 ° grado;

n° 2 rappresentanti del personale A.T.A.

Il Dirigente scolastico ne fa parte di diritto.

- Si precisa che: Cdi è presieduto da uno dei membri, eletto tra i rappresentanti dei genitori degli studenti. Si Ciascuna categoria elegge i propri rappresentanti.
- L'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei rappresentanti del personale docente spetta ai docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato con contratto di lavoro sino al termine delle attività didattiche o dell'anno scolastico, anche se in stato di utilizzazione, di assegnazione provvisoria o di soprannumero, nonché ai docenti di religione cattolica con contratto di lavoro a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche o dell'anno scolastico. I docenti non di ruolo supplenti temporanei non hanno diritto all'elettorato attivo e passivo. I docenti in servizio in più Istituti esercitano l'elettorato attivo e passivo per l'elezione degli OO.CC. di tutti gli Istituti in cui prestano servizio.
- L'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei rappresentanti dei genitori degli allievi spetta ad entrambi i genitori o a coloro che ne fanno legalmente le veci, intendendosi come tali le sole persone fisiche alle quali sono attribuiti, con provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, poteri tutelari ai sensi dell'art. 348 del Codice Civile. Non spetta l'elettorato attivo o passivo al genitore che ha perso la potestà sul minore.
- L'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei rappresentanti del personale ATA spetta al personale a tempo indeterminato e a tempo determinato con contratto di lavoro sino al termine delle attività didattiche o dell'anno scolastico, anche se in stato di utilizzazione, di assegnazione provvisoria o di soprannumero. Il personale ATA supplente temporaneo non ha diritto all'elettorato attivo e passivo.
- Gli elettori che fanno parte di più componenti (genitori, docenti, ATA) esercitano l'elettorato attivo e passivo per tutte le componenti a cui appartengono. Gli elettori predetti, che sono risultati eletti in rappresentanza di più componenti, debbono optare per una sola rappresentanza.

PROCEDURE ELETTORALI

Le liste devono essere presentate alla segreteria della Commissione Elettorale dell'Istituto, presso gli uffici di Segreteria, personalmente da uno dei firmatari a partire dalle ore 09.00 del 04.11.2024 e non oltre le ore 12.00 del 09.11.2024.

I modelli di accettazione della candidatura e di presentazione delle liste sono disponibili sul sito dell'Istituto www.icbovamarinacondofuri.gov.it, allegati alla presente circolare.

Ciascuna **LISTA** deve essere **contraddistinta** da un **MOTTO** [esempio: I Genitori per la scuola] indicato dai presentatori. Deve essere presentata, a pena di esclusione, entro i termini sopra indicati e sarà censita e individuata, a cura della Commissione Elettorale, con un numero romano progressivo [esempio: I^a, II, ecc.] riflettente l'ordine di presentazione alla Commissione Elettorale medesima. Con tale ordine sarà indicata, poi, nella relativa scheda elettorale.

Le liste possono comprendere un numero di candidati sino al doppio dei rappresentanti da eleggere (pertanto massimo 16 genitori; massimo 16 docenti; massimo 4 ATA). La lista può essere costituita anche da un solo candidato. I candidati sono elencati con l'indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita. Saranno contrassegnati da numeri arabi progressivi. Le liste per le componenti devono essere presentate da:

- per la componente Genitori: almeno 20 genitori
- per la componente Docenti: almeno 20
- per la componente ATA: almeno 1/10 del personale ATA (minimo 2)

e consegnate personalmente da uno dei firmatari alla segreteria presso gli Uffici dell'Istituto.

Le liste devono essere corredate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati nonché dalla dichiarazione che gli stessi non fanno parte né intendono far parte di altre liste della medesima componente. Le liste devono essere corredate altresì dalle dichiarazioni dei presentatori di lista.

Le firme dei candidati accettanti e quelle dei presentatori devono essere autenticate dal Dirigente Scolastico o suo delegato. In luogo degli estremi del documento di riconoscimento fa fede l'attestazione della conoscenza personale da parte del funzionario che effettua l'autenticazione.

I candidati possono illustrare i programmi. Le richieste di riunione vanno presentate al Dirigente Scolastico e possono essere effettuate in orario extrascolastico. Il Dirigente Scolastico stabilirà il diario delle riunioni tenuto conto dell'ordine di richiesta. Del diario è data comunicazione ai rappresentanti delle liste.

Successivamente alla presentazione delle liste, **non** è consentita la rinuncia alla candidatura. E' consentita, invece, la facoltà dell'eletto di rinunciare alla nomina.

Si ricorda inoltre che:

Nessun **ELETTORE** può concorrere alla presentazione di più di una lista.

Nessun **CANDIDATO** può essere incluso in più liste della medesima componente.

Nessun **CANDIDATO** può presentare alcuna lista.

Nessun **COMPONENTE della COMMISSIONE ELETTORALE** può essere candidato di alcuna lista ma è possibile per un membro della commissione sottoscrivere una lista.

La Commissione Elettorale dell'Istituto procede alla verifica circa la regolarità delle liste. Le decisioni sulle regolarizzazioni sono rese pubbliche entro 5 giorni successivi alla scadenza del termine ultimo stabilito per la presentazione delle liste, con affissione all'albo. Le decisioni della Commissione Elettorale possono essere impugnate entro i successivi due giorni dalla data di affissione all'albo. I ricorsi sono decisi entro i successivi due giorni.

SEGGI ELETTORALI

Successivamente sarà comunicata l'ubicazione dei seggi elettorali.

Essi saranno composti da un presidente e da due scrutatori, di cui uno con funzioni di segretario.

Prima dell'inizio delle operazioni di voto, tutte le schede debbono essere vidimate mediante la firma di uno scrutatore. Se il Presidente è assente, è sostituito dallo scrutatore più anziano di età, il quale integra il numero degli scrutatori chiamando ad esercitarne le funzioni un elettore presente. Allo stesso modo procede il presidente nell'ipotesi in cui sia assente uno degli scrutatori.

Qualora non sia possibile integrare il numero degli scrutatori, il seggio funziona ugualmente con i componenti presenti.

Le operazioni di scrutinio avranno inizio immediatamente dopo la chiusura delle votazioni e non potranno essere interrotte fino al loro completamento.

Si invitano i docenti e i rappresentanti dei genitori a comunicare in Segreteria/Commissione elettorale i nominativi delle persone disponibili a far parte dei seggi elettorali **entro il 18 novembre 2024**.

Non può far parte dei seggi chi risulta incluso in liste di candidati.

Il personale nominato componente del seggio elettorale ha diritto a recuperare in un giorno feriale il riposo festivo non goduto.

OPERAZIONI DI VOTO

Hanno diritto al voto:

- i docenti della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di I grado con contratto a tempo indeterminato e determinato con supplenza annuale;
- i docenti supplenti temporanei non hanno diritto all'elettorato attivo e passivo
- il personale ATA con contratto a tempo indeterminato e determinato supplente annuale
- i genitori degli alunni frequentanti la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di I grado.

Ogni genitore può votare una sola volta per lo stesso Consiglio di Istituto; chi ha più figli iscritti voterà una sola volta per la scuola frequentata dal figlio più piccolo.

Il voto viene espresso mediante l'apposizione di una croce (X) sul numero romano relativo al motto prescelto e di una croce (X) sul numero arabo indicante il candidato appartenente alla medesima lista.

Gli elettori voteranno alla data fissata e negli orari sopra indicati esibendo un documento valido di riconoscimento. Se manca è consentito il riconoscimento da parte di uno dei componenti del seggio, previo verbale sottoscritto dai componenti del seggio stesso. Il voto è segreto e viene espresso personalmente da ciascun elettore mediante una croce sul numero romano della lista prescelta e da cognome e nome o dal numero del candidato a cui si intende assegnare la preferenza.

OPERAZIONI DI SCRUTINIO

Le operazioni di scrutinio hanno inizio immediatamente dopo la chiusura delle votazioni e non possono essere interrotte fino al loro completamento.

Delle operazioni di scrutinio viene redatto processo verbale, in duplice originale, che è sottoscritto in ogni foglio dal presidente e dagli scrutatori.

Da detto processo verbale debbono, in particolare, risultare i seguenti dati:

- a) numero degli elettori e quello dei votanti, distinti per ogni categoria;
- b) il numero dei voti attribuiti a ciascuna lista;
- c) il numero dei voti di preferenza riportati da ciascun candidato.

Per quanto riguarda l'attribuzione dei voti, essa compete al Presidente del Seggio N. 1 sentiti i membri del seggio, in modo da procedere all'annullamento delle schede soltanto in casi estremi e quando sia veramente impossibile determinare la volontà dell'elettore (es: voto contestuale per più liste, espressione contestuale di preferenze per candidati di liste diverse) o quando la scheda sia contrassegnata in modo tale da rendere riconoscibile l'elettore stesso.

Ai sensi dell'art 42 dell'OM 215/91:

5. Se l'elettore abbia espresso preferenze per candidati di lista diversa da quella prescelta, vale il voto di lista e non le preferenze.

6. Se, invece, l'elettore abbia espresso nel relativo spazio preferenze per candidati di una lista senza contrassegnare anche la lista, il voto espresso vale per i candidati prescelti e per la lista alla quale essi appartengono.

7. Se le preferenze espresse siano maggiori del numero massimo consentito, il presidente del seggio procede alla riduzione delle preferenze, annullando quelle eccedenti.

8. Le schede elettorali che mancano del voto di preferenza sono valide solo per l'attribuzione del posto spettante alla lista.

9. Il presidente del seggio deve cercare di interpretare la volontà dell'elettore,

10. Un esemplare dei verbali, compilati dal seggio, è depositato presso il circolo didattico o l'istituto in cui ha operato il seggio.

11. L'altro esemplare, posto in busta chiusa, sulla quale va indicata l'elezione a cui si riferiscono gli atti.

ATTRIBUZIONE DEI POSTI

Le operazioni ai fini dell'attribuzione dei posti spettano al seggio elettorale n. 1. Secondo quanto stabilito dall'art. 44 dell'O.M. 215 del 15/07/91)

ADEMPIMENTI PER LA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI

Ultimate le operazioni di attribuzione dei posti, il seggio elettorale n. 1 procede alla proclamazione degli **eletti entro 48 ore dalla conclusione delle operazioni di voto** con apposita affissione all'albo

RICORSI CONTRO I RISULTATI DELLE ELEZIONI

Entro 5 giorni dalla data di affissione degli elenchi relativi alla proclamazione degli eletti, alla commissione elettorale di circolo o di istituto, i rappresentanti delle liste dei candidati ed i singoli candidati che ne abbiano interesse possono presentare ricorso avverso i risultati delle elezioni,

I ricorsi sono decisi entro 5 giorni dalla scadenza del termine sopra indicato.

Trascorsi i 5 gg per gli eventuali ricorsi, il DS su delega USR emana i decreti di nomina dei consiglieri

INSEDIAMENTO DEGLI ELETTI

La prima convocazione del consiglio di circolo o di istituto è disposta dal DS.

Detta convocazione ha luogo dopo la decisione dei ricorsi eventualmente presentati e, comunque, **non oltre il 20° giorno dalla data in cui sono stati proclamati gli eletti,**

Nella prima seduta il consiglio, presieduto dal DS elegge:

- il proprio presidente tra i rappresentanti dei genitori, membri del consiglio stesso
- i componenti della giunta esecutiva (2 genitori – 1 docente – 1 ATA)
- due genitori Componenti del Comitato di Valutazione

Ai sensi dell'art. 37 del D. L.vo n. 297/94, il CONSIGLIO di ISTITUTO si intende validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza.

Allegati:

- Ordinanza ministeriale
- Scadenziario
- Modello presentazione di lista
- Modello Disponibilità seggio

Il Dirigente Scolastico
f.to Dott. Fortunato Surace
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D. Lgs n. 39/93